

All'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia
Commissione giustizia del Senato

*C.a. Ill.mo Senatore Filippo Berselli
Presidente della 2^a Commissione Permanente (Giustizia)*

Oggetto: brevissime note scritte – ddl 2329 e 2534 – audizione informale: giovedì 16 giugno 2011 – mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

*Ill.mo Presidente Senatore Filippo Berselli,
preg.mi Componenti della 2^o Commissione Permanente,*

ringraziandovi per l'invito all'audizione di questa mattina, mi pregio di lasciarvi queste brevissime note.

*Sono il mediatore/avvocato Damiano Marinelli, Presidente dell'Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani (A.M.C.I.), l'Associazione più rappresentativa a livello nazionale dei **mediatori civili** che hanno acquisito il relativo "titolo" tramite apposito corso formativo ex d.lgs. n. 28/2010 e specifiche del D.M. 180/2010.*

*La normativa sopra richiamata ha avuto un notevole impatto sul "Sistema Giustizia" in Italia ed ha dischiuso la **reale** possibilità, come in altri Paesi Europei ed Extraeuropei dell'utilizzazione di uno strumento di risoluzione delle controversie assolutamente considerevole: la mediazione civile e commerciale. Già nel nostro Paese ci sono avute precedenti esperienze, ma la portata innovatrice di quest'ultimo intervento legislativo è senz'altro degno di nota ed evidente ictu oculi, anche prendendo atto delle*

I

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



critiche recentemente mosse, in particolar modo da una parte del mondo dell'avvocatura. In questi giorni si è molto discusso della mediazione come strumento per la "deflazione dei carichi giudiziari" e si è data voce a diversi soggetti protagonisti degli affari di giustizia, limitando il coinvolgimento dei soggetti che poi di fatto svolgono e svolgeranno la funzione di Mediatori Civili, deputati quindi a gestire la vera operatività di questo Istituto. Con l'esperienza diretta potremmo esprimere quelli che, a nostro parere, sono i punti di forza e di debolezza della norma, evidenziare alcune criticità e sottolineare alcune potenzialità inesprese o limitatamente espresse.

La nostra Associazione A.M.C.I., che ad oggi conta più di mille e trecento soggetti formalmente iscritti e tutti mediatori civili (con un tasso di iscrizioni di oltre 150 iscritti al mese), si è dotata di un portale di informazione sulla mediazione per essere d'ausilio nella creazione e nella divulgazione della cultura della mediazione, è partner di Università per la creazione nell'ambito della mediazione di percorsi formativi altamente specializzanti, vuole esprimere la più ferma contrarietà a modifiche che vadano ad inficiare le potenzialità della mediazione quale strumento di risoluzione alternativo delle controversie, mentre vuole manifestare il più vivo interesse per ogni modifica tesa ad eliminare le criticità oggettive della normativa in essere emerse dalla pratica di centinaia di Organismi di Mediazione iscritti presso l'apposito registro del Ministero della Giustizia e dalla attività giornaliera di migliaia di mediatori civili.

Si vuole in primis, fare una doverosa premessa, fondamentale per procedere alla analisi dei DDL in oggetto. Dai dati del Ministero della Giustizia, si evidenzia:

1) un trend sempre crescente di nuove cause civili iscritte nei nostri Tribunali:

- 4,6 milioni nel 2007,*
- 4,8 milioni nel 2008,*
- 5 milioni nel 2009;*

2) una produttività dei nostri magistrati tra la più alte d'Europa, ma insufficiente a superare le sopravvenienze:

II

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



- 4,3 milioni nel 2007,
- 4,6 milioni nel 2008,
- 4,7 milioni nel 2009;

3) ben 5.602.616 cause pendenti al 30 Giugno 2010 (ed erano 5.826.440 al 31.12.2009)

4) una causa di contenzioso ha attualmente una prospettiva di arrivare a sentenza in Tribunale dopo 845 giorni (2 anni e 4 mesi); tempi che si allungano esponenzialmente se la causa percorre la strada del secondo grado (1.163 giorni) e della Corte Suprema (1.195 giorni);

5) con 4.768 contenziosi ogni 100.000 abitanti, l'Italia è 4° in Europa per tasso di litigiosità, dietro a Russia, Belgio e Lituania.

Si deve inoltre sottolineare come l'analisi di dettaglio della incapacità, ufficio per ufficio (tribunale per tribunale), di definire più cause di quante ne entrino, conferma la **tendenza «strutturale»**, in prevalenza, di output inferiore all'input (ci sono più procedimenti in entrata che procedimenti definiti in uscita).

Con l'introduzione, **in maniera strutturale e generalizzata** dell'istituto della Mediazione Civile il Ministero della Giustizia stima che nei primi 12 mesi, andranno a mediazione tra 250mila e 300mila controversie, che diventeranno circa 600-700 mila con l'introduzione delle materie di condominio e del risarcimento danni da circolazione; la prospettiva a medio/lungo termine potrebbe essere di quasi un milione all'anno se continuerà l'attuale trend crescente di nuove iscrizioni e se aumenteranno le mediazioni volontarie. Dunque, se si raggiunge il tasso di successo registrato in altri paesi europei – che va dal 60% all'80% - i flussi in ingresso nei Tribunali si ridurrebbero dagli attuali 5 milioni a 4,2 - 4,4 milioni, consentendo, a parità di produttività, una significativa erosione dell'arretrato (inversione, dunque, della tendenza negativa ad oggi strutturale, fino a quasi dimezzare le pendenze portandole a poco più di 3 milioni in 5 anni).

III

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Per concludere, secondo i primi dati, che però paiono assai rilevanti, del dipartimento generale di statistica del Ministero della Giustizia (periodo di rilevazione: 21 marzo – 30 aprile 2011):

- 1) *un quarto delle mediazioni definite nel primo mese, si è concluso con esito positivo, tuttavia, il dato risente dell'alto numero di mancate adesioni della controparte, e di ritiri delle iscrizioni da parte dei proponenti prima di esperire i necessari tentativi di coinvolgere l'aderente;*
- 2) *il tasso di successo sale ad un rilevante 71% quando le parti accettano di sedersi attorno al tavolo per confrontarsi con la facilitazione di un mediatore;*
- 3) *anche quando non si raggiunge immediatamente un accordo, da nostra esperienza, qualora si è ben operato come mediatori, le parti riaprono un canale di comunicazione che spesso le porta ad un accordo in un secondo momento (quindi non tracciabile dal rilevamento preso in oggetto);*
- 4) *anche in assenza di obbligatorietà dell'assistenza, il 73,2% delle parti **SCEGLIE AUTONOMAMENTE** di iniziare o aderire alla mediazione con l'assistenza del proprio legale di fiducia (anche qui, spesso rilevante per la scelta è il valore della controversia);*
- 5) *i mediatori sono per la maggior parte **GIA' valenti professionisti** (avvocati 60%, commercialisti 9%, laureati in giurisprudenza 5% ecc.).*
- 6) ***L'Italia è al 15° posto** in Europa per **costi processuali** con una spesa media di €19.000. Il valore medio di una causa di mediazione è di €77.000, valore rientrante nello scaglione 50.000-250.000 euro con un costo indicativo da tabelle ministeriali di €2.000. Tenuto conto della riduzione di 1/3 per l'obbligatorietà e del credito d'imposta, la cifra finale scende a €1.108.*
- 7) ***I tempi medi delle mediazioni in essere presso le CCIAA è di 90 giorni.** Periodo decisamente inferiore all'indicazione massima di 4 mesi.*

IV

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Inoltre sul versante Europeo:

- 8) *L'Europarlamento potrebbe farsi portatore a breve di politiche per incentivare l'uso della mediazione. Segnali forti in questo senso sono emersi durante l'audizione organizzata il 23 maggio scorso a Bruxelles per fare il punto sullo stato di attuazione della Direttiva europea in materia (vicepresidente e commissario alla Giustizia della Commissione Europea: Viviane Reding);*
- 9) *“Congratulazioni al Governo italiano per aver trasposto puntualmente la Direttiva europea in materia e l'auspicio affinché la mediazione diventi l'emblema di una nuova società e di una nuova epoca meno conflittuale”: Parole del vicepresidente del Parlamento Europeo **Diana Wallis** che esprime "l'auspicio di usare la mediazione quale emblema della nostra società in questo secolo. Una società che dovrebbe diventare meno conflittuale, meno avversariale, in cui non ci sia più bisogno di utilizzare i vecchi sistemi giudiziari che mettono le parti l'una contro l'altra per un lungo periodo di tempo, con un enorme dispendio di denaro e grande ansia e pressione psicologica. Nel ventunesimo secolo - conclude il vicepresidente del Parlamento Europeo - dovremmo cercare un modo diverso per risolvere le liti: un sistema moderno che sia maggiormente in linea con la nostra epoca in cui si agisce insieme, nel rispetto della collettività". Dello stesso tono sono le parole del vicepresidente della Commissione Europea **Viviane Reding**: “l'Italia ha scelto di applicare le previsioni della Direttiva sulla mediazione alle controversie transfrontaliere e domestiche. Approvo pienamente questa decisione perché credo sia la strada maestra. L'Italia ha agito bene - trasponendo puntualmente la Direttiva, a pieno beneficio dei cittadini e delle imprese”.*
- 10) *Presso il convegno “Mediazione: fra efficienza e competitività” tenutosi a Roma, il 25 maggio 2011, in un video messaggio Vivian Reading afferma: “L'accesso alla giustizia è una pietra miliare dell'area europea di giustizia. **Ma l'accesso alla giustizia non si limita all'accesso ai tribunali.** Infatti una parte delle controversie può essere*

V

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it




risolta senza mai intraprendere il procedimento giudiziario: attraverso il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie”. Tale indirizzo di pensiero si inserisce perfettamente nelle linee della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che all’Art. 47 sottolinea il Diritto ad un ricorso effettivo e all’ Art. 41 che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.

Infine:

- 11) *L’art. 60 della l. 69/09 stabilisce che la mediazione doveva darsi “senza precludere l’accesso alla giustizia” ed infatti , essa non condiziona il diritto di azione, e quindi non addiuvare a condizione di procedibilità, poiché non preclude, per tutta la sua durata, l’accesso al giudice. Qualora, infatti, anche solo una delle parti non voglia conciliare può liberamente non presentarsi o comunicare all’organismo la propria volontà a non partecipare, ed interrompere immediatamente il periodo di 4 mesi.***

Già alcune di queste premesse potrebbero essere sufficienti per “difendere” questo Istituto da attacchi strutturali e strumentali. La normativa in essere è naturalmente perfettibile, come ogni cosa afferente al mondo degli uomini, ma non può essere rigettata tout court.

Rispetto ai ddl oggi in esame, pur non potendo in poche righe strutturare un commento ed una critica completa, si propongono questi pochi accenni che seguono, preso atto ed alla luce di quanto sopra descritto.



BREVI NOTE CIRCA IL DDL 2329

Art. 1. – Le modifiche suggerite per il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 se pur limitate nella modifica testuale dell’articolo rischiano di andare a stravolgere nel profondo lo strumento della Mediazione, riducendone notevolmente le potenzialità, così come previste dal legislatore.

La mediazione “pura”, come fin qui sviluppatasi, non postula in generale la possibilità di determinare una proposta da parte del mediatore mentre l’istituto della mediazione civile italiana affida al Mediatore, su richiesta delle parti o su iniziativa del mediatore stesso, quando le parti non raggiungono l’accordo, la possibilità di proporre.

Tale libertà d’iniziativa circoscrive la definizione mediazione ad una “mediazione proattiva” o “mediazione valutativa” o “mediazione propositiva” e in tale direzione dovrebbe muoversi un eventuale modifica al decreto, sancendo e sviluppando tale novella normativa.

La facoltà della proposta si inserisce perfettamente in quello che è lo spirito della mediazione. Il mediatore è facilitatore comunicativo con l’evidente obiettivo di far scaturire l’accordo nella ritrovata relazione fra le parti. L’intento del legislatore è volto a generare l’accordo se ve ne siano le condizioni, anche quando le parti spontaneamente non se ne avvedono.

Soffermandoci a riflettere su quale sia l’utilità massima del cittadino, balza evidente che una proposta non vincolante, cui la parte risponderà accettando o rifiutando entro sette giorni, come normato dal successivo articolo 11, può solo essere di beneficio per il raggiungimento dell’accordo fra le parti così come risulterà essere ancor più economicamente vantaggioso per l’utenza rivolgersi alla mediazione, anche quando questa è prettamente facoltativa, poiché le parti si potranno avvalere di un professionista che informalmente ed in modo creativo permetterà loro non solo di riaprire i canali comunicativi ma anche di ricevere, qualora non se ne avvedano, una consulenza propositiva.

VII

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Art. 2. - La “conciliazione paritetica” è un mezzo di risoluzione delle controversie che si svolge attraverso il confronto tra consumatore ed azienda, per il tramite di loro rispettivi rappresentanti, che vengono definiti “conciliatori”.

La caratteristica di tale schema risiede nel fatto che i conciliatori, al momento dell’incontro stabilito per cercare di risolvere la controversia, si confrontano e si misurano, direttamente e senza l’intervento di un terzo, “ad armi pari”, mettendo cioè in campo, per quanto ciò è possibile, le stesse competenze.

In tale tipo di conciliazione, la “formazione” dei conciliatori avviene in maniera congiunta: gli stessi infatti, prima di essere accreditati come tali, frequentano un corso organizzato in comune sia dalla azienda sia dalle associazioni dei consumatori che hanno preventivamente stabilito, attraverso un c.d. “protocollo di intesa”, che le controversie tra consumatore e azienda saranno risolte attraverso lo schema conciliativo paritetico.

Tutti i protocolli di intesa, sulla base dei quali successivamente vengono adottati i regolamenti di conciliazione, attestano lo svolgersi delle procedure nel rispetto dei principi espressi in sede comunitaria segnatamente con le raccomandazioni della Commissione Europea 98/257/CE e 2001/310/CE.

Al protocollo di intesa segue il “regolamento di conciliazione”, che illustra le modalità pratiche di svolgimento della procedura, dalla istanza per l’accesso, al verbale di conciliazione.

E’ da sottolineare come in tutti i regolamenti si precisa che la conciliazione non può essere iniziata se prima non è stato proposto un reclamo da parte del consumatore presso gli appositi uffici della azienda, e se ad esso non sia stata data risposta entro un dato termine o la stessa sia ritenuta insoddisfacente.

Tra i più rilevanti protocolli di intesa ad oggi stipulati si annoverano quelli tra associazioni dei consumatori e Poste Italiane, Ania, Banca Intesa, Monte dei Paschi di

VIII

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Siena, Enel, Eni, Sorgenia, Trenitalia, Tintolavanderie, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Nel 2010 le domande di conciliazione paritetica avanzate dai consumatori sono state circa 21.500, delle quali buona parte ha interessato il settore della telefonia, dei servizi finanziari, le forniture di energia, i servizi postali e i trasporti. Le controversie si risolvono in 50-60 giorni. Non c'è un tetto minimo di valore per le controversie da affrontare mediante lo strumento della "conciliazione paritetica", infatti per oltre il 65% dei casi trattati il valore economico della cifra contestata risulta inferiore ai 2.000,00 euro.

Partendo dai dati sopra riportati, si potrebbe prevedere la possibilità di dare maggiore spazio all'interno della normativa sulla mediazione civile e commerciale alle Associazioni dei Consumatori ed Utenti rappresentative a livello nazionale (iscritte presso il CNCU).

Integrando la formazione dei mediatori, come stabilita dalla normativa in essere, con le metodologie di formazione previste dalla "conciliazione paritetica" si potrebbe creare una specifica specializzazione per il mediatore che potrebbe esercitare le proprie competenze sia in ambito di mediazione sia in ambito di conciliazione paritetica.

In tal modo, ipotizzando l'introduzione di un limite di valore, per le controversie fino a un valore, ad esempio, di 2.500,00 euro (che quindi comprenderebbero la quasi totalità delle conciliazioni trattate lo scorso anno), il consumatore avrebbe la possibilità di utilizzare una metodologia di soluzione alternativa delle controversie avvalendosi di una figura, quella del mediatore/conciliatore, che potrebbe garantire competenze specifiche nelle materie di consumo, integrate dalla formazione specificatamente prevista per la mediazione civile.

Art. 3. – L'utilizzo di mediazioni telematiche va sicuramente approvato ma deve essere preso in considerazione solo per casi particolari. Una prima situazione potrebbe riguardare chi è residente ad almeno 50 km dall'organismo di mediazione. In tal senso quindi l'utilizzo di strumenti telematici potrebbe sopperire il problema di un viaggio

IX

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



lungo e specialmente dispendioso per la parte istante o chiamata come convenuta. Questo è da considerarsi come un esempio ma il messaggio che deve passare deve essere quello della tassatività di tale tipo di strumento. Il legislatore dovrà dunque inserire due o tre casi tassativi all'interno di tale articolo onde evitare possibili situazioni di abuso di utilizzo di tale istituto. Se non viene prevista la tassatività dei casi in cui è possibile ricorrere alla mediazione telematica rischia di essere messo in crisi il principio fondamentale del "contatto fisico-visivo", del confronto aperto tra le due parti di fronte al mediatore e della possibilità di stringersi la mano alla fine dell'incontro. La lontananza fisica delle due parti non aiuterebbe il mediatore a far avvicinare il più possibile i loro interessi ma anzi rischierebbe di instaurarsi una escalation del conflitto che porterebbe solo ad un peggioramento della situazione. Va da sé che nei particolari e tassativi casi di mediazione telematica uno strumento utilizzabile potrebbe essere quello della PEC, meglio conosciuta come "Posta elettronica certificata": tale strumento è stato da poco inserito nel nostro ordinamento con la riforma riguardante la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione al fine dello smaltimento cartaceo e burocratico che caratterizza il nostro sistema pubblico. In tal senso l'unico limite potrebbe derivare dal fatto che la PEC viene utilizzata nei rapporti tra Pubblica Amministrazione e privato cittadino e non può assolutamente essere utilizzata tra privato e privato. Tale ostacolo potrebbe comunque essere superato utilizzando un sistema di triangolazione tra organismo adito per la mediazione telematica, Ministero e parti. Con tale strumento la tutela della riservatezza sarebbe quindi soddisfatta alla luce dell'utilizzo che ne viene fatto proprio per garantire la sicurezza di dati sensibili.

Un altro aspetto da regolamentare sarà poi quello delle spese della mediazione telematica. È pacifico il dato oggettivo della riduzione se non addirittura del totale abbattimento dei costi. Per tali particolari casi il Legislatore dovrebbe quindi prevedere una spesa minima con esenzione delle spese di segreteria e con un apposito tariffario speciale da inserirsi all'interno dei regolamenti degli organismi di mediazione oppure prevedendo una ulteriore riduzione di un terzo da calcolarsi sulla base dei tariffari ordinari.

In fine il Legislatore dovrebbe esplicitamente regolamentare l'assoluto divieto di creare organismi di mediazione ad hoc specializzati nelle sole mediazioni telematiche.

X

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Questi limitati e tassativamente previsti casi verranno disciplinati dagli stessi organismi di mediazione regolarmente accreditati ed iscritti nella lista del Ministero di Grazia e Giustizia. Sarà quindi compito degli organismi stessi organizzarsi e predisporre gli strumenti idonei al fine di poter fare usufruire il cittadino di tale servizio.

Art. 4. – Con specifico riferimento alla competenza territoriale è condivisibile la proposta di seguire il principio del foro competente disciplinato dall’art. 18 e ss. del codice di procedura civile. Infatti, la mancanza di una disciplina volta a determinare i criteri di competenza territoriale potrebbe essere pregiudizievole e idonea a pregiudicare a priori la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. Si pensi ad esempio le controversie che derivano da rapporti contrattuali caratterizzati da un notevole squilibrio economico e normativo tra le parti e cioè tra imprese di assicurazione ed assicurati e/o danneggiati ovvero tra imprese bancarie e finanziarie e i propri clienti. In queste ipotesi, in teoria, se l’impresa in questione fosse più tempestiva nell’adire un organismo di mediazione che potrebbe essere dislocato in qualunque luogo sul territorio nazionale, costringerebbe la controparte a recarsi presso tale organismo sobbarcandosi spese di viaggio ingenti ovvero a rifiutare la mediazione con tutte le conseguenze pregiudizievoli che tale scelta potrebbe avere nel successivo giudizio. Si ritiene pertanto che la mediazione debba essere svolta davanti al primo organismo adito tra quelli che appartengono al circondario dell’Ufficio Giudiziario che sarebbe competente in assenza della mediazione, secondo gli ordinari criteri dettati dal Codice di rito. La deroga a tale principio rappresentata dalla possibilità di adire altro organismo di mediazione solo se richiesto congiuntamente dalle parti appare interessante se lo si interpreta come strumento di autonomia delle parti stesse e soprattutto alla luce di quanto ribadito dall’ex ministro Alfano il 25 maggio quando ha invitato a mantenere una elevata qualità del servizio erogato dagli organismi di mediazione. In tal senso nel caso in cui venga formulata istanza di mediazione presso l’unico organismo ritenuto territorialmente competente e, nella malaugurata ipotesi che tale organismo non sia in grado di offrire un servizio qualitativamente soddisfacente per le parti, queste potrebbero congiuntamente virare verso un organismo ritenuto più idoneo a soddisfare la loro richiesta. È altresì auspicabile la creazione di un “ruolo nazionale delle mediazioni” attraverso il quale l’organismo inserisce telematicamente i

XI

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it




dati della controversia assicurandosi la più assoluta certezza di non procedere ad una mediazione già instaurata presso altro organismo.

Non appare fondamentale, a parere di chi scrive, inserire l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato posto che i dati del Ministero attestano che ad oggi, nel 72% dei casi, l'istante si presenta in mediazione col proprio avvocato e, la stessa scelta, viene altresì effettuata dal 73% dei convenuti in mediazione. È pertanto pacifico che la parte non si presenti sola ed è quindi superfluo l'inserimento di un obbligatorietà formale già disciplinata dagli usi e costumi del sistema. Inoltre l'obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato andrebbe contro il principio di economicità dell'istituto, volto all'abbattimento dei costi rispetto alle spese sostenute per un procedimento ordinario. L'avvocato resta e resterà sempre un riferimento per il cittadino impegnato in questioni attinenti propri diritti. La situazione che auspicabilmente si dovrebbe venire a creare è quella di una reale e più efficace attività di informazione effettuata dal professionista stesso nei confronti del cittadino e un successivo accompagnamento del cliente presso l'organismo di mediazione più efficiente della propria città.

Art. 5. – Con la sentenza 276 del 13 Luglio 2000 la Corte Costituzionale si è espressa confermando la piena legittimità del tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità nell'ambito del lavoro. Con tale sentenza, la Consulta sottolinea la finalità di tale procedura, cioè la riduzione del sovraccarico dell'apparato giudiziario, specificando come il limite temporale limitato per l'esperimento del tentativo di conciliazione non sia di intralcio al libero esercizio dell'azione civile come previsto dall'Art. 24 della Costituzione.

Inoltre, lo stesso D.Lgs 28/2010 prevede che la Mediazione produca gli stessi effetti della domanda giudiziale, sia sulla prescrizione sia sulla decadenza.

Nella medesima direzione tendono altre pronunce della Corte Costituzionale, in particolare la Sentenza 28 del 19 Febbraio 1992 e l'Ordinanza 436 del 2006.



Il tentativo obbligatorio di conciliazione davanti al CO.RE.COM. è stato ritenuto conforme al Diritto Comunitario dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea con proprio Atto del 18 Marzo 2010.

Facendo riferimento alla Direttiva Comunitaria del 21 Maggio 2008, 2008/52/CE, che prevede la possibilità della obbligatorietà della mediazione purché non venga impedito alle parti “di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario” – XIV Considerando – che specifica come nell’incoraggiare la mediazione non si impedisca alle parti, in relazione ai termini di prescrizione e decadenza, “di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione” – XXIV Considerando – e che stabilisce, infine, – XIII Considerando – la “possibilità di fissare un termine al processo di mediazione.”, è evidente che il Governo ha operato rispettando i limiti definiti dalla normativa comunitaria.

Le critiche finora rivolte all’istituto della mediazione, dimostrano senza dubbio che l’obbligatorietà è necessaria, almeno in un primo periodo, affinché tale istituto possa avere la possibilità di essere conosciuta e di manifestare la propria importante valenza.

Partendo da queste necessarie premesse, è evidente che la normativa italiana relativa alla mediazione civile e commerciale, così come ogni prodotto della mente umana, è suscettibile di miglioramenti e correttivi. In quest’ottica, ad esempio, alcune materie oggi sottoposte all’obbligatorietà della mediazione non raggiungono interessanti risultati con lo strumento della mediazione stessa.

Si può pertanto prevedere una modifica del D.Lgs. 28/2010 per quanto attiene alla scelta delle materie che prevedono obbligatoriamente l’esperimento della mediazione come causa di procedibilità, mentre non si può essere d’accordo con l’eliminazione tout court dell’obbligo in sé. In particolare nel momento dell’introduzione nel nostro ordinamento di un istituto che prefigura una radicale modifica dei costumi e dei modi di agire e di pensare, modifica che necessita di un adeguato momento di diffusione della cultura della mediazione.

XIII

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Dopo tutto quanto su esposto, è evidente come non si possa essere d'accordo sulla possibilità per cui “ove nemmeno una delle parti non provveda nel suddetto termine a presentare la domanda di mediazione, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza per la prosecuzione della causa”. Infatti, tale tipo di previsione rende possibile, attraverso un semplice comportamento passivo delle parti, non dar seguito a un effettivo tentativo di mediazione.

Il dettato del comma 2 dell'Art. 5 del D. Lgs 28/2010 prevede che il giudice inviti le parti a procedere alla mediazione, “valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti” cioè valutando per la specifica situazione una concreta possibilità di trovare un accordo in via extragiudiziale.

La modifica del testo del comma 2 dell'Art. 5 in esame, come proposto dal DDL 2329, consentirebbe alle parti di tenere in nessun conto un così ponderato consiglio emanato dal giudice, andando di fatto a snaturare completamente quanto attualmente disposto dal D. Lgs 28/2010.

Art. 6. – nessun commento.

Art. 7. – nessun commento.

Art. 8. – Il legislatore nell'imporre il termine ordinatorio, giustamente apposto per incrementare l'efficienza, ha posto condizioni difficilmente rispettabile nella pratica. Il termine di quindici giorni dovrebbe intercorrere tra il deposito della domanda e la conferma della data di incontro. Entro e non oltre un secondo termine di 15 giorni dovrebbe essere previsto il primo incontro.

L'organismo dovrebbe decidere autonomamente la possibilità di prevedere un Collegio di Mediatori, non vincolando tale decisione regolamentare al consenso delle parti (a parità di costi per le stesse).

Visto l'evidente spirito con cui nasce la normativa europea andrebbe rafforzata la partecipazione delle parti alla mediazione. Appare superflua e contro lo spirito dell'intera norma introdurre meccanismi di automatica cessazione della procedura, per

XIV

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



la semplice mancata comparizione di una delle parti. Si potrebbe prevedere di rendere necessaria la comunicazione motivata della parte non istante, qualora questa non voglia partecipare alla mediazione. E proprio in questa logica andrebbe rafforzato il sistema di disincentivazione alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento, confermando ed inasprendo l'indirizzo al giudice per desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il procedimento dovrebbe potersi svolgere previo accordo delle parti anche in sedi differenti rispetto alla sede dell'organismo o a luogo indicato dal regolamento, se tale ubicazione può risultare di un qualche vantaggio per le parti ed il procedimento.

Il mediatore dovrebbe autonomamente avere la possibilità di avvalersi di un esperto anche senza accordo congiunto delle parti (in caso contrario nella pratica e nella maggioranza delle procedure è difficilmente possibile un accordo in tal senso), l'imputazione dei costi dell'expertise, potrebbe essere equamente distribuita fra gli attori nel procedimento, incluso lo stesso organismo.

Art. 9. – nessun commento.

Art. 10. – nessun commento.

Art. 11. – Il nuovo disegno di legge intende modificare parte del comma 1 dell'art. 11 del d. lgs. 28/2010, prevedendo la possibilità per il mediatore di formulare una proposta di conciliazione solo nel caso in cui ne facciano concordemente richiesta le parti, in ogni momento del procedimento, e non anche quando l'accordo tra le parti non venga raggiunto.

Conseguentemente, in relazione al comma 4, diventerebbe doveroso eliminare il riferimento alla proposta avanzata dal mediatore “su richiesta eventualmente formulata da ciascuna parte”.

In tale ottica la proposta, proponibile in ogni momento del procedimento, potrebbe assumere una doppia funzione: facilitativa laddove il mediatore si limiti ad

XV

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



assistere le parti nella ricerca di un accordo per le soluzioni della controversia, senza proporre alcuna soluzione al conflitto tra loro insorto, e valutativa, dunque a carattere tendenzialmente arbitrale, solo laddove le parti ne facciano concordemente richiesta.

In tal modo verrebbe rimessa esclusivamente alla discrezionalità di quest'ultime la facoltà di delegare al terzo professionista la ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, alternativa non certamente contemplata dalla Dir. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008.


Il vantaggio della modifica consisterebbe in una maggiore fedeltà alla figura del mediatore delineata dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d. lgs. 28/2010. Sostanzialmente la professionalità del mediatore non consisterebbe nell'abilità di trovare, in ogni caso, una soluzione alla controversia sorta, ma nella capacità di condurre le parti a rivalutare le proprie posizioni attraverso un comportamento serio, pacato ed empatico in cui emerga la capacità di ascolto, un'accentuata sensibilità, una misurata autorevolezza e riservatezza. Il mediatore è anche colui che ha acquisito doti a seguito di un lungo tirocinio, come la conoscenza degli aspetti giuridici, tecnici, economici e fiscali che le parti in conflitto intendono gestire.

Sostanzialmente il comma 2 rimane invariato: l'eventuale proposta di conciliazione richiesta dalle parti dovrà essere comunicata alle parti per iscritto e della relativa accettazione o rifiuto dovrà essere data comunicazione entro sette giorni.

Sarà, in ogni caso, considerata rifiutata anche laddove le parti non lo dichiarino espressamente, ma omettano di darne comunicazione entro il termine stabilito.

Continua ad essere escluso, salvo diverso accordo tra le parti, ogni riferimento alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Ma la proposta di modifica al decreto legislativo n° 28 del 4 marzo 2010, estende l'esclusione anche ai documenti esibiti durante l'attività di mediazione, al fine di ottenere una più completa riservatezza del professionista.



Altra proposta è quella di trasferire alla segreteria dell'organismo, e non più al mediatore, il compito di comunicare in apposito verbale la mancata partecipazione di una parte al procedimento di mediazione, la quale non comparirà più nel medesimo verbale redatto dal mediatore.

Nel disegno di legge viene abolito l'ultimo periodo del comma 5, nel quale viene sancita la rilevanza della proposta solo ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 91, comma 1, del codice di procedura civile.

Art. 12. – Nel disegno di legge viene interamente abrogato l'art. 13 del d. lgs. 28/2010.

Pertanto ciò significa che qualora il provvedimento che definisce l'eventuale giudizio successivo al fallimento della mediazione corrisponda interamente al contenuto della proposta, il giudice non dovrà più escludere la ripetizione delle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, comma 4 del d. lgs. 28/2010, nonché delle altre spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta nel periodo successivo alla formulazione della stessa; non condannerà quest'ultima al rimborso delle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, comma 4 del d. lgs. 28/2010, nonché delle altre spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo e al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per quel giudizio (art. 13, comma 1).

L'intento, quale logica conseguenza, vorrebbe essere quello di escludere ogni genere di sanzione al fine di escludere una pressione indiretta sulle parti e renderle più libere nella scelta di accettazione o di rifiuto della proposta per poter attuare una migliore difesa delle proprie posizioni e diritti.

Se è vero che la mediazione può ottenere maggior successo soltanto se le parti desiderano entrambe evitare il giudizio e se affrontano il negoziato in un contesto sereno che permetta loro di elaborare una ragionevole ipotesi conciliativa, è pur vero

XVII

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



che limitare la valenza degli effetti delle proposte limita il senso stesso della “forzatura strutturale” dell'istituto italiano della mediazione civile: scoraggiare il ricorso al contenzioso al fine di evitare l'ingolfamento nei tribunali ed incoraggiare i cittadini ad una migliore valutazione dei metodi negoziali di composizione delle controversie.

Art. 13. – Affinché la figura del Mediatore e degli Organismi di Mediazione assurgano a esempi di correttezza ed imparzialità, è doveroso sviluppare un rigido sistema di controllo che tuteli la buona fede dei cittadini e la buona reputazione di questa nascente categoria professionale.

La creazione di un Codice Deontologico di Autodisciplina è passaggio imprescindibile, affinché si possa strutturare un reale e concreto criterio per valutare la gravità di eventuali comportamenti non idonei alla figura stessa o lesivi degli obblighi imputati nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Va da sé che lo sviluppo di un Codice Deontologico di Autodisciplina rafforzerebbe l'alta reputazione cui il Mediatore deve ambire; stima e rispetto ampiamente riconosciutagli nel mondo anglosassone. Il Mediatore che quindi si renda responsabile di violazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Deontologico di Autodisciplina, potrebbe incorre in sanzioni disciplinari con diversi gradi di gravità, prevedendo:

a) il richiamo scritto, irrogato per le violazioni meno gravi.

b) la censura, irrogata per le violazioni più gravi, ovvero per quelle violazioni meno gravi che seguano ad un precedente richiamo scritto

c) la sospensione, irrogata per le violazioni di particolare gravità potrebbe prevedere sospensioni che vadano dai 3 ai 12 mesi.

d) la radiazione, irrogata per quegli atti di grave colpa o perfino dolo, lesivi non solo per le parti in mediazione ma anche per l'intera categoria e la reputazione della figura professionale stessa.

XVIII

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



L'organismo di conciliazione infine è responsabile indirettamente delle azioni dei propri mediatori, in quanto è di evidente necessità che lo stesso organismo, mediante appositi organi di controllo vegli sulla bontà delle figure professionali cui decida di avvalersi, sia in fase di selezione, sia successivamente in corso di collaborazione, verificandone la corretta operatività nonché i regolari aggiornamenti formativi.

Nel caso di danni derivanti dal mancato rispetto degli obblighi imputati nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 28 del 2010, l'organismo dovrebbe rispondere, in solido col mediatore, sia nel caso in cui si sia accorto del non rispetto degli obblighi e non sia tempestivamente intervenuto con la sostituzione del mediatore; sia nel caso in cui, pur non essendosi accorto delle violazioni agli obblighi, lo avrebbe potuto fare con l'uso della normale diligenza.

Art. 14. – nessun commento.

Art. 15. – Il legislatore ha previsto, agli articoli 17 (regime tributario) e 20 (credito d'imposta) del D.Lgs. 28/2010, alcuni interventi in materia fiscale volti a incentivare l'utilizzo della mediazione e conseguentemente, per aumentarne la diffusione quale metodo alternativo per la risoluzione delle liti.

Il regime di esenzione fiscale ex art.17, che comprende sia l'imposta di bollo sia l'imposta di registro, è importante non tanto per il risparmio economico che offre alle parti (e che, probabilmente, non sarebbe di per sé sufficiente a determinare la scelta di ricorrere alla mediazione), quanto per l'impatto psicologico che ne deriva.

Infatti, sia che la mediazione rivesta il carattere dell'obbligatorietà, sia che risulti essere un metodo di risoluzione delle controversie caldamente suggerito dallo Stato, la mancata previsione delle esenzioni fissate dall'articolo 17 citato, potrebbe essere avvertita dall'utente come un sopruso.

Il meccanismo del credito d'imposta fino a un massimo di cinquecento euro che spetterà a coloro che utilizzeranno l'istituto della mediazione, come previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. 28/2010, presenta anche esso elementi più psicologici che sostanziali.

XIX

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Infatti, l'effettiva misura del credito d'imposta, dipenderà dalla concreta capacità di copertura da parte del Fondo Unico Giustizia delle minori entrate conseguenti all'uso del credito d'imposta stesso. Inoltre, tale misura verrà comunicata ai singoli soggetti che ne avranno diritto entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello durante il quale ha avuto luogo la mediazione. Infine, mentre i possessori di Partita IVA potranno beneficiarne appena ricevuta comunicazione dal Ministero della Giustizia, utilizzando tale credito in compensazione alle imposte e contributi che questi soggetti devono versare periodicamente allo Stato, una persona fisica o comunque non titolare di Partita IVA che partecipa a una mediazione nell'anno 2011, si vedrà comunicare la misura del credito attribuitogli nel corso del 2012 e potrà usufruirne solo nella Dichiarazione dei Redditi che presenterà nel 2013 (relativa ai redditi del 2012).

Risulta, pertanto, auspicabile la previsione di ulteriori incentivi fiscali rilevanti per favorire la diffusione della cultura della mediazione, almeno in una prima fase, e per aumentare il numero di mediazioni facoltative attivate.

A puro titolo di esempio, si potrebbe pensare di introdurre la possibilità di dedurre le indennità versate agli organismi di mediazione dal reddito imponibile, con modalità simili a quanto già previsto per le spese mediche.

Prevedere quindi la deducibilità di una percentuale dell'importo effettivamente sostenuto durante l'anno e prevedere comunque un tetto massimo per ogni singolo anno d'imposta (volendo mantenere l'analogia con quanto attualmente previsto per la deducibilità delle spese mediche, si potrebbero prevedere una percentuale pari al 19% dell'importo effettivamente sostenuto dal contribuente per le indennità di mediazione e un tetto massimo di 6.197,48 euro per ogni anno). Oppure prevedere per le indennità versate a un Organismo di mediazione, l'inserimento nel regime IVA previsto, ad esempio, dall'articolo 74, TITOLO VI – Disposizioni varie del T.U. sull'IVA per i libri, i quali sono assoggettati ad aliquota IVA pari al 4%. Oppure inserire il regime di deducibilità previsto per le tasse universitarie, che introduce quale termine di riferimento massimo sul quale calcolare la percentuale di deducibilità le rette universitarie sostenute da chi è iscritto presso le Università Pubbliche, al di là della effettiva spesa sopportata.

XX

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Art. 16. – nessun commento.

Art. 17. – nessun commento.

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



BREVI NOTE CIRCA IL DDL 2534

Art. 1. (UNICO) - Circa l'art. 4 del d.lgs 28/2010, accesso alla mediazione, potrebbe sembrare assolutamente iniqua la mancanza di un criterio di competenza, relativamente al deposito dell'istanza di mediazione.

Siamo abituati a pensare al contenzioso in cui una delle parti, particolarmente litigiosa, vuole necessariamente porre in essere comportamenti volti ad impedire o comunque diretti a rendere difficile la partecipazione della controparte. Sembra automatico traslare tale visione anche al procedimento di mediazione.

Si potrebbe allora pensare, ad es., che un procedimento lontano dalla c.d "piazza dell'affare" renderebbe molto onerosa la partecipazione della parte convenuta. Di conseguenza equo sarebbe introdurre il criterio della competenza territoriale, così come prevede il disegno di legge in oggetto, per il quale l'istanza va depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia e non più presso un troppo generico organismo.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà evidentemente presso l'organismo territorialmente competente, mentre la determinazione del tempo della domanda farà riferimento alla data del deposito dell'istanza e non più alla data di ricezione della comunicazione.

Ciò che, però, non va dimenticata, è la natura dell'istituto in esame: la mediazione è un metodo alternativo al giudizio ordinario e, in quanto tale, alternativi dovranno essere anche alcuni suoi aspetti fondamentali, come la competenza territoriale, perciò quest'ultima non dovrà necessariamente seguire le regole già previste nel codice di procedura civile.

Non imporre un criterio di territorialità significherebbe continuare a garantire alle parti un'ampia libertà di scelta nel procedimento di mediazione, fondamentale soprattutto nella fase iniziale e proprio a partire dalla valutazione dell'organismo cui affidare la risoluzione della controversia di cui si è attori.

XXII

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Inserire la specifica “con patto sottoscritto in momento successivo all’insorgere della controversia, le parti possono convenire di avvalersi di un qualsiasi diverso organismo di mediazione operante nel territorio nazionale”.

Ribadiamo con forza la nostra contrarietà all’abrogazione dell’informativa cliente/avvocato (o limitarne la sua valenza), all’abrogazione dell’obbligatorietà e/o condizione di procedibilità, all’abrogazione del comma 5 art. 8, contrari anche alla “soppressione” del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 10 .

Sulla proposta del mediatore valgano le rapide osservazioni precedentemente rese.

Ferma contrarietà anche all’abrogazione tout court degli articoli 13 e 15 (naturalmente del d. lgs. 28/2010).

*** ** ** *

Rileviamo infine l’importanza:

- 1) della promozione della mediazione anche ripristinando “pubblicità progresso” nelle reti televisive e radiofoniche nazionali e locali, anche d’intesa con i più rappresentativi operatori del settore;*
- 2) della formazione adeguata e continua per rendere la figura del mediatore civile sempre più corrispondente alle aspettative ed adeguata alle funzioni che deve svolgere (proposta vincolante, ecc.) e della introduzione di tirocini obbligatori e professionalizzanti;*
- 3) della previsione di maggiori sgravi fiscali per la promozione della mediazione anche facoltativa.*

Ringraziamo per l’attenzione e inviamo i nostri auguri di buon lavoro.

XXIII

*** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



Gruppo di Lavoro:

Coordinatore: Damiano Marinelli - Presidente AMCI – Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani, Docente di Diritto della conciliazione della Mediazione e dell'Arbitrato – Università degli Studi E Campus

Laura Matilde Bersani, Leopoldo Bruzzone, Marco Francesco Parola, Manuel Salvi, Alessia Vacca – Master post lauream in Alternative Dispute Resolution – Università degli Studi E Campus – ideatori del sito di informazione nel campo della mediazione/conciliazione: www.mondomediazione.it

Comunicazioni al gruppo di lavoro: cell. 3402878053 – marinelli@areaconsulenze.it

XXIV

*** **


Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it



AMCI ASSOCIAZIONE MEDIATORI E CONCILIATORI ITALIANI

*L'AMCI - Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani - è la più grande associazione di mediatori in Italia. Si prefigge lo scopo di essere **polo attrattivo di idee e di ricerca applicata e teorica**, con una forte sensibilità verso le tematiche dell'innovazione e delle libere professioni, in particolar modo **rispetto al mondo delle A.D.R. – Alternative Dispute Resolution**.*

*Per questo vuole rappresentare unitariamente e **tutelare la figura del mediatore civile** (ad esempio e in maniera non esaustiva: mediatore societario, mediatore camerale, mediatore familiare, mediatore sociale, mediatore civile, etc.) in tutte le sue forme e diverse tipologie di esperienze e professionalità, anche nelle sedi istituzionali, perché è sempre più forte e sentita l'esigenza di determinare le basi di questa nuova - e allo stesso tempo antica - professione.*

*L'Associazione **organizza e gestisce iniziative volte alla qualificazione professionale, culturale e sociale dei propri iscritti e dei soggetti esterni che devono confrontarsi con aspetti legali** (ad esempio e in maniera non esaustiva: persone fisiche e giuridiche, società di persone e di capitali, imprese, imprenditori, consumatori, etc.) in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario. L'Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani si impegna anche ad **attivare e organizzare servizi di informazione e consulenza**, per i propri soci e non, rispetto alle tematiche di interesse legale in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario, sviluppando anche i rapporti e le collaborazioni con l'avvocatura, la magistratura, l'università, le associazioni di categoria, gli enti pubblici e privati, in ambito locale, nazionale, comunitario ed extracomunitario.*

Agli associati è riservata la possibilità di collaborare alle attività di studio e di approfondimento dell'A.D.R. I testi inviati saranno valutati e selezionati per la pubblicazione nella raccolta "Quaderni dell'Università eCampus", realizzata in collaborazione con l'Università on line eCampus (scaricabili su www.associazionelegaliitaliani.it).

XXV

*** **

Associazione Mediatori e Conciliatori Italiani

Sede Nazionale – Via XX Settembre n. 27

06121 – Perugia (PG)

Tel. +39.075.5736035 - Fax +39.075.7827074

www.mediatoriconciliatori.it – info@mediatoriconciliatori.it